



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile
Direzione Generale Territoriale del Centro
UFFICIO 1 - MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA

Via Salaria, 1045 - 00138 - ROMA

Via del Fosso dell'Acqua Acetosa Ostiense, 9 - 00143 - ROMA

Pec: umc-roma-sud@pec.mit.gov.it

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE dell'AEP, CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DELL'ISCRIZIONE AL REN E ALL'ALBO PROVINCIALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI

VISTI gli artt. 18 e 20 della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii., in tema di istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con specifico riferimento alle rispettive ipotesi di sospensione e cancellazione dall'Albo;

VISTI gli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii., in tema di comunicazione di avvio del procedimento;

VISTO il D.lgs. del 22 dicembre 2000 n. 395 e ss. mm. ii., rubricato *“Attuazione della direttiva del Consiglio dell'unione europea n. 98/76/CE del 10.10.1998 (...) riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori (...)”*;

VISTO il D.lgs. del 21 novembre 2005 n. 284 e ss. mm. ii., che riordina, fra l'altro, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, rubricato *“eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1071/2009, *“Attività di trasportatore su strada”*, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e ss. mm. ii., che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

VISTO il D.L. 09 febbraio 2012 n. 5, come modificato dalla Legge di conversione n. 35 del 4 aprile 2012, rubricato *“disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”* che, in particolare, con l'art. 11 comma 6 bis, ha incluso nell'ambito di applicazione del Regolamento CE 1071/2009 le imprese operanti con veicoli a motore, singoli o con complessi di veicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, ed ha precisato che le condizioni da rispettare per l'esercizio della professione di trasportatore su strada siano quelle previste dal citato regolamento, come individuate nel D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre 2011;

VISTO l'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) con il quale, a modifica ed integrazione dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, si dispone che il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori è tenuto, tra l'altro, a *“verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica ed alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi dell'INAIL, dell'INPS e delle Camere di commercio”* nonché, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-quater del citato decreto legislativo, *“svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009”*;

VISTO l'art. 1, comma 94 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che dispone che le funzioni relative alla cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 gennaio 2015, in tema di trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli albi provinciali degli autotrasportatori dalla Province agli Uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della L. n. 147/2013;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/1055 *“Modifica dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012”* del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

VISTO il D.P.C.M. del 23 dicembre 2020, n. 190 *“Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”* e, in particolare, l'art. 6, comma 8;

VISTO il Decreto dirigenziale numero 145 dell'8 aprile 2022, per l'attuazione delle modifiche introdotte ai Regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 con il Regolamento (UE) 2020/1055 in materia di accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada, e la relativa Circolare Protocollo n° 3738 del 13 maggio 2022 per l'attuazione di tale decreto;

VISTA, da ultimo, la Circolare Protocollo n° 2871 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto *“art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 così come modificato dell'art. 1, comma 92 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Verifiche della regolarità delle imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi - Disposizioni Operative inerenti alle attività, ai procedimenti e ai provvedimenti da attuare in esito alle verifiche di regolarità”*;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'esercizio dell'attività di verifica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. l-ter e l-quater decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, il Comitato Centrale ha effettuato apposite verifiche telematiche volte ad accertare la regolarità, quanto a requisiti e condizioni, delle imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori;

VISTO l'art. 63 della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii. nella parte in cui prevede che gli iscritti all'albo siano soggetti al pagamento di un contributo annuo, nonché l'art. 19 della L. citata che prevede quale causa di sospensione dall'albo l'omesso versamento del predetto contributo;

LETTA E RICHIAMATA la comunicazione prot. 264672 del 17/10/2023, pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della L. 241/90 sui siti www.alboautotrasporto.it e www.ilportaledellautomobilista.it, con la quale veniva comunicato alle imprese di cui all'allegato elenco l'avvio del procedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della professione (AEP) in oggetto con contestuale sospensione dell'iscrizione al REN e all'Albo provinciale degli autotrasportatori, in ragione dell'omesso versamento del contributo annuale relativo ad uno o più anni del periodo 2017/2022 per l'iscrizione all'Albo per alcuni o tutti i veicoli;

RILEVATO che, in esito alla pubblicazione della predetta comunicazione, le imprese di cui all'elenco allegato alla comunicazione prot. 264672 del 17/10/2023 non hanno, entro il termine di 30 giorni, provveduto al pagamento del contributo annuale (relativo all'anno/agli anni 2017/2022) per l'iscrizione all'Albo per alcuni o tutti i veicoli e/o presentato alcuna deduzione pertinente con il presente procedimento;

VISTO l'art. 21 bis della L. 241/90 ai sensi del quale "*Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima*";

RILEVATO che, nel caso di specie, la comunicazione personale è particolarmente gravosa stante il considerevole numero di destinatari della presente comunicazione, e che la pubblicazione della presente comunicazione sui siti www.alboautotrasporto.it, www.motorizzazioneroma.eu e www.ilportaledellautomobilista.it rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della L. 241/90 idonea forma di pubblicità;

DISPONE

- **La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore su strada e la contestuale sospensione dall'iscrizione al REN e all'Albo degli Autotrasportatori a carico delle imprese di cui all'allegato elenco, finché persiste la causa che l'ha determinata ex art. 19, comma 2, della L. n. 298 del 6 giugno 1974 e ss. mm. ii.;**
- **L'obbligo** per le imprese di cui all' allegato elenco **di restituire** allo scrivente Ufficio tutte **le carte di circolazione dei veicoli ad essa intestati e destinati all'attività di cui trattasi**, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della presente, significando che, in mancanza, l'ufficio attiverà gli Organi di Polizia per il ritiro coattivo dei citati documenti;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale territoriale del Centro, PEC dgt.centronordsard@pec.mit.gov.it, ai sensi dell'art. 1 del DPR n. 1199/1971, entro 30 giorni dalla data della notifica o della comunicazione o dalla conoscenza dell'atto impugnato, oppure può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 104/2010.

Il presente provvedimento è esente da bollo, tranne in caso di uso dello stesso e viene comunicato, come per legge, anche al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori.

Il presente provvedimento è reso esecutivo in forma massiva tramite il Registro elettronico nazionale ed il sistema telematico della banca dati dell'Albo nazionale degli autotrasportatori le cui procedure operative sono svolte a cura della Direzione generale per la motorizzazione - Centro elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il presente provvedimento, per le motivazioni indicate in premessa, è notificato tramite pubblicazione sui siti web www.alboautotrasporto.it, www.motorizzazioneroma.eu e www.ilportaledellautomobilista.it per il periodo di giorni 15.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL PROVVEDIMENTO
Dott. Gianluca Campanella

Codice Iscrizione Albo	Denominazione sociale	Dato fiscale
FR6103064U	EUROTIR TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI AGENZIA	1535390601
FR6103460A	PANTA REI	1797560602
FR6104313T	PAMA 2	2453270601
FR6104353B	DEA TRASPORTI	2216080602
FR6104511J	PERRUZZA DAVIDE	PRRDVD71D06I838D
FR6104713U	N C L GROUP	302310602
FR6104795X	CARDINALI TRANSPORT	2316080601
FR6104814J	SOCIETA' AMBIENTE FROSINONE	90000420605
FR6104914N	CO.SAL. SERVICE	2500710609
FR6104995Q	ROTONDO MAURIZIO	RTNMRZ70B20L780T
RM5810227S	TRA.CO.TRASPORTI E COSTRUZIONI	5943460583
RM5812527D	MORASCA	4744690589
RM5816664S	FELGAS	4832271003
RM5817213P	PI.RE.NA.AUTOTRASPORTI	5354251000
RM5818859G	C & C TRANSCO	5408531001
RM5819460D	DE MASI SERVICE	5880701007
RM5819734T	STEFIL SNC DI GAONI FILIPPO & C	6201081004
RM5819759L	SELIS AUTOTRASPORTI DI SELIS ANTONIO GIUSEPPE E C.	6294171001
RM5820050A	EL TANBDAWY AYOUB HUSSEIN IBRAHIM AHMED	LTNYHS61B28Z336H
RM5820895K	EUROSPURGHI	7161451005
RM5821309C	CICCONI MASSIMILIANO	CCCMSM68C25B300W
RM5823111F	STAR-LINE	6697681002
RM5823157M	BELLUMORE LUCA	BLLLCU72S02H501D
RM5823227K	COLAGIOVANNI DANILO	CLGDNL61D28E958C
RM5823538K	GIORDANI GIANCARLO	GRDGCR65D03H501R
RM5824195D	GIANPA	11406971009
RM5824232R	NOVA TRASPORTI	11483331002
RM5824295R	ACT LOGISTIC - UNIPERSONALE	11015301002
RM5824359G	AFFIRI OUTDOOR	10048021009

RM5825294R	OMAI SERVICE	11739571005
RM5825380T	BIEN TOMASZ RAFAL	BNITSZ76A26Z127R
RM5825503K	PRODEA IONUT LEONTIN	PRDNLN74D15Z129R
RM5825573Q	ZULANI ANGELO	ZLNNGL52B23H703S
RM6000007B	T.& G.	12078691008
RM6000023S	2BGREEN	13492121002
RM6000210N	IL.DA.CO.	13524751008
RM6000891W	IMMOBILIARE FORANO	10978611001
RM6000987W	JOB FOR YOU	4251290401
RM6001149A	MONTECO	15019621000
RM6001182L	SOLAR VICTOR TECHNOLOGY	2327970394
RM6001385X	A.V. SERVICE	15339951004
RM6001406V	FOOD CONTROL SERVICE E AMBIENTE	15499511002
RM6001415M	TRAMER	14981791008
RM6001422L	NEW FLY	15100841004